

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 17 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. NUOVA KAMARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL CALCIATORE PETRALIA ANTONINO SEGUITO GARA NUOVA KAMARINESE/ASD PACHINO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 280/CDT del 24.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Kamarinese di Santa Croce Camerina (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FORTIS TRANI DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Francavilla di Latronico (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/FANCAVILLA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’U.S. PALESTRINA ITOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. SALOMON DANIEL ELIAS SEGUITO GARA FIDENE/PALESTRINA ITOP DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Palestrina Itop di Palestrina (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €300,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PORRO GIANLUCA,**
- INFLITTE SEGUITO GARA BAGNOLESE/ROSIGNANO SEI ROSE DEL 29.1.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Rosignano Sei Rose di Rosignano Marittimo (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL'ALLENATORE PERRONE CARLO SEGUITO GARA ARZACHENA/SALERNO DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Salerno Calcio S.r.l. di Salerno riduce la squalifica inflitta al signor Perrone Carlo a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DELL'A.S. CITTANOVA INTERPIANA C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONESSA FRANCESCO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/CITTANOVA INTERPIANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittanova Interpiana C. di Cittanova (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO;**
 - **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 AL SIG. IMPEI MASSIMO;**
 - **DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 AL SIG. TOMMASI LUIGI;**
 - **DELL'AMMENDA DI €100,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 AL CALCIATORE DOLFI EMANUELE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL'8.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 42 del 12.1.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'ACS D. Rocca Santo Stefano di Rocca Santo Stefano (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CALEVI LORENZO SEGUITO GARA MONTEROTONDO LUPA/VITERBESE CALCIO S.R.L. DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 17 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete